



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSETO 2**  
64026 - Roseto degli Abruzzi



Sede legale - Presidenza e Segreteria - via FONTE dell'OLMO, 56 – TEL. 085/8991182 - 8930577

**C.F.**  
91043920676

**Sito Web**  
[www.icroseto2.edu.it](http://www.icroseto2.edu.it)

**E-mail**  
[teic84300r@istruzione.it](mailto:teic84300r@istruzione.it)

**pec**  
[teic84300r@pec.istruzione.it](mailto:teic84300r@pec.istruzione.it)

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

## **INTEGRAZIONE**

### **RECANTE MISURE DI PREVENZIONE**

### **E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**VISTA** la normativa vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare:

- a) “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione del 26/06/2020” (c.d. Piano Scuola 2020/2021) del Ministero dell'Istruzione
- b) “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico” elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 25/05/2020 e aggiornato il 22/06/2020
- c) Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 versione del 28/08/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

***nella seduta del 16 settembre 2020***

EMANA

la seguente integrazione al Regolamento di Istituto vigente (All. PTOF 2019/2022)

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di necessità, il Consiglio di Istituto si riserva di apportare ulteriori integrazioni e modifiche.

## **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico invia tramite registro elettronico (funzione bacheca web) a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola, è allegato come Integrazione del Regolamento Istituto, e come tale, inserito nel PTOF 2019/2022.
2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di (eventuale) smart-working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.  
In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
  - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
  - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
  - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
  - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
  - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni.

### Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
  - a) Per “**pulizia**” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.
  - b) Per “**sanificazione**” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito di sodio (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.
  - c) Il **coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette** tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che, nel raggio di circa 1 metro, possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I *droplet* possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.
  - d) Sono **sintomi riconducibili al COVID-19**, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.
  - e) Per “**contatto stretto con un caso di COVID-19**” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata.
  - f) Per “**quarantena**” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni.
  - g) Per “**isolamento fiduciario**” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

### Art. 4 - Regole generali

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli alunni, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:
  - l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
    - a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
    - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
    - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
  3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
  4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) della locale Azienda sanitaria al monitoraggio, basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
  5. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

#### **Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso, è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che, eventualmente, saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunne e alunni, e di lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola ([teic84300r@istruzione.it](mailto:teic84300r@istruzione.it)) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso tutti i plessi dell'Istituto un "Registro degli Accessi" agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
  - a. di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  - b. di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
  - c. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
  - d. di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
  - e. di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
6. Nell'atrio dell'edificio scolastico, il personale autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner, senza la necessità di contatto, a tutti coloro che intendono accedere, a vario titolo, ai locali scolastici. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
7. È comunque obbligatorio, anche per i genitori delle alunne e degli alunni,
  - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria, via mail o tramite contatto telefonico, al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
  - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica PEO).
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

## **Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.
2. Le famiglie degli alunni devono monitorare con attenzione e con scrupolosità lo stato di salute prima del tragitto casa-scuola e/o ingresso edificio scolastico. La Scuola dispone di termo-scanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
3. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità e, quindi, sono chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra, il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
5. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità dovranno essere presentate dalla famiglia in forma scritta e documentata dal pediatra o dal medico di famiglia.
6. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in presenza o in videoconferenza, su richiesta dei genitori da inoltrarsi al docente, tramite Registro elettronico o la mail istituzionale [nome.cognome@icroseto2.edu.it](mailto:nome.cognome@icroseto2.edu.it)

## **Art. 7 - Transiti durante le attività didattiche**

1. A ciascuna classe/sezione è assegnata un'aula didattica nell'edificio del plesso di appartenenza. In ciascuna sede sono individuati i canali di ingresso e uscita, tramite apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni e le alunne delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
2. Sarà cura di ciascun componente del personale scolastico (docente e ATA) rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
3. Agli alunni è consentito recarsi esclusivamente nell'aula assegnata alla propria classe per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi ai servizi igienici, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina.

4. Gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure possono accedere agli spazi esterni con apposita turnazione. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

#### **Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni**

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito negli orari previsti.  
In caso di arrivo in anticipo, gli alunni e i genitori, devono attendere il suono della campanella di ingresso, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili, e sia negli spazi antistanti.  
I genitori devono evitare gli assembramenti esterni e sono tenuti ad allontanarsi immediatamente dagli spazi scolastici, durante gli ingressi e le uscite degli alunni.
2. Al suono della campanella di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
3. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco, senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.
4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico.

#### **Art. 9- Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate, con apposita segnaletica, le aree di interazione didattica (entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart-TV o la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune), delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.

4. All'insegnante curriculare non è consentito prendere posto staticamente tra gli alunni, mentre all'eventuale insegnante di sostegno è consentito, a condizione che mantenga il distanziamento statico di 2 metri e qualora questo non possa essere assicurato l'insegnante dovrà essere munito di mascherina Fp2 e visiera parafiato. Le stesse regole valgono anche per gli eventuali assistenti educativi presenti nell'aula.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio, gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra.
6. In tutte le situazioni dinamiche che si determinano in aula, insegnanti e alunni devono indossare la mascherina. A titolo di esempio, non esaustivo:
- Nel caso in cui un solo alunno alla volta sia chiamato a raggiungere l'area di interazione didattica o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante.  
Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula, anche i compagni di classe della dell'alunno, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
  - Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, tutti gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
- Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati, ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
8. MISURE SPECIFICHE per La S. SECONDARIA A INDIRIZZO MUSICALE
- a. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro tra gli studenti, e tra questi e l'insegnante. Per gli studenti di tromba e flauto traverso si consiglia la distanza di un metro e mezzo e l'uso di pannelli separatori in plexiglas.
  - b. L'insegnante potrà avvicinarsi allo studente solo se indossa la mascherina chirurgica. I docenti e gli studenti dovranno disinfettarsi le mani prima e dopo la lezione. Le superfici di appoggio usate per la lezione (banchi, cattedra, leggio) dovranno essere disinfettate a termine di ogni lezione.
  - c. Non è consentito l'uso promiscuo di banchi, sedie e soprattutto di strumenti musicali. La tastiera e lo sgabello del pianoforte, così come lo sgabello del set di batteria e gli strumenti a percussione, devono essere disinfettati ad ogni cambio di allievo.
  - d. Gli spartiti musicali e altro materiale cartaceo non possono essere condivisi, né possono essere lasciati in aula.
  - e. È vietato l'uso promiscuo dei leggio. A tale scopo, ciascuno alunno porterà da casa il proprio leggio. In caso di necessità la scuola fornirà all'alunno che ne è sprovvisto un leggio in comodato d'uso. Lo studente sarà responsabile del leggio in custodia, che dovrà portare con sé ad ogni lezione individuale o di musica d'insieme e riconsegnare alla scuola a termine dell'anno scolastico.
  - f. Per le lezioni pomeridiane di strumento si sceglieranno le aule più grandi disponibili, prediligendo lezioni individuali o per piccoli gruppi.
  - g. Deve essere garantita la ventilazione corretta dei locali, arieggiandoli con frequenza.



### **Art. 10 - Accesso ai servizi igienici**

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e controllato dal collaboratore scolastico che assicura il distanziamento presso i locali antistanti e la capienza degli stessi. Prima di entrare in bagno e dopo è necessario igienizzare le mani.
2. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

### **Art. 11 - Riunioni ed assemblee**

1. Le riunioni degli Organi collegiali verranno svolte in presenza o in modalità telematica, in relazione alle condizioni epidemiologiche e alla numerosità dei partecipanti. In particolare, le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (CAPO I - bis).
2. Le riunioni dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali del personale della scuola possono svolgersi in presenza solo se è possibile utilizzare ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
3. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

### **Art. 12- Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni (con l'aiuto dei genitori, in relazione all'età) valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.


## Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni come previsto dallo specifico **protocollo igiene e sanificazione** previsto dal DVR (integrazione del 03/09/2020).

## Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Si fa riferimento al protocollo generale definito nel Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 versione del 28/08/2020 che prevede 4 possibili scenari:
  - a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
  - b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
  - c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
  - d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.
2. La scuola collaborerà con Dipartimento di Prevenzione territoriale e attiverà le procedure di competenza come previsto, schematicamente nell'allegato 1 del documento sopra citato:

### Allegato 1: Schema riassuntivo



3. L'alunno che rientra in uno dei casi evidenziati al precedente c. 1 rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico previsto e come disposto da documenti nazionali e regionali.

## **Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili**

1. La situazione di fragilità va individuata in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che possono influenzare negativamente, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, la gravità e l'esito della patologia.  
Allo scopo si rimanda alla Circolare Interministeriale n. 13 del 04/09/2020 avente ad oggetto "Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 - Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici fragili".
2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.
3. Per alunne e alunni fragili si intendono bambini/e e ragazzi/e esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.